

N. 33358 di repertorio

N. 12988 di raccolta

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il sei luglio duemilasedici. -----

6 luglio 2016

In Palermo, nel mio studio, in piazza Vittorio Veneto n.15.

Innanzi a me PAOLO DI SIMONE, notaio in Palermo, iscritto nel Ruolo dei distretti notarili riuniti di Palermo e Termini Imerese,

sono presenti i signori:

- CARAPEZZA FIGLIA GABRIELE, nato a Palermo il 16 novembre 1978, residente a Palermo, in piazza Marina n.19, docente universitario, codice fiscale CRP GRL 78S16 G273Y;

- CARAPEZZA FIGLIA GIOVANNI, nato a Palermo il 1 settembre 1952, residente a Palermo, in viale Campania n.14, pensionato, codice fiscale CRP GNN 52P01 G273D;

- TERMINI PAOLINA, nata a Fiuggi il 9 gennaio 1951, residente a Palermo, in viale Campania n.14, pensionata, codice fiscale TRM PLN 51A49 A310A;

- TERMINI SETTIMO, nato a Petralia Sottana l'1 luglio 1945, residente a Palermo, in via Abruzzi n.15, docente in pensione, codice fiscale TRM STM 45L01 G511B.

Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, convengono quanto segue:

Art.1) - Tra essi comparenti è costituita la

Registrato a Palermo il 11/07/2016 n. 8395 serie 1T pagati euro 245

"Associazione Marina Diana Mercurio".

Art.2) - La sede dell'associazione è a Palermo, via Redipuglia n. 6.

Art.3) - Per quanto riguarda l'oggetto, l'organizzazione e il funzionamento l'associazione è retta dallo statuto, composto da 20 (venti) articoli, che a quest'atto si allega sotto la lettera "A".

I componenti nominano il primo CONSIGLIO DIRETTIVO, per gli esercizi 2016-2018, nelle persone dei soci:

TERMINI SETTIMO Presidente;

CARAPEZZA FIGLIA GABRIELE Vice Presidente;

TERMINI PAOLINA Consigliere;

CARAPEZZA FIGLIA GIOVANNI Consigliere.

Art.4) - Per quanto non previsto nel presente contratto e nello statuto allegato si richiamano le norme del codice civile e le leggi vigenti in materia.

I componenti, per sé e per l'associazione, acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003, ai sensi del successivo articolo 23, mi conferiscono il loro consenso al trattamento dei propri dati personali.

Richiesto, io notaio ho ricevuto quest'atto, che ho letto con l'allegato ai componenti. E' sottoscritto alle ore tredici e venti. Scritto da me e da persona di mia fiducia, occupa tre facciate di un foglio.

Firmato: GABRIELE CARAPEZZA FIGLIA - GIOVANNI CARAPEZZA FIGLIA

- PAOLINA TERMINI - SETTIMO TERMINI - PAOLO DI SIMONE notaio

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Notaio P. Di Simone
ALLEGATO "A"
all'atto 33358/12988

Art. 1) E' costituita la

"Associazione Marina Diana Mercurio".

Art. 2) L'associazione ha sede in Palermo, via Redipuglia
n. 6.

Art. 3) L'associazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, ha per oggetto la promozione e lo sviluppo delle idee e dei valori ai quali è stata coerentemente improntata tutta la vita di Marina Diana Mercurio. In particolare il ruolo e la funzione della cultura, l'educazione, la ricerca scientifica, il valore del pensiero critico e la funzione delle attività umanistiche e dell'arte, visti non solo come fini in sé, ma come strumenti per sviluppare un impegno etico e civile, comprendere l'importanza della coerenza tra convinzioni e comportamenti, accrescere il rispetto per gli altri, in particolare i più deboli e indifesi.

A questo fine l'associazione può organizzare riunioni, mostre, conferenze, convegni, istituire premi o borse di studio, anche assieme ad altre associazioni con finalità analoghe; costituire propri istituti o centri di ricerca; comunicare i risultati delle attività svolte con le modalità ritenute più opportune (pubblicazione di libri e riviste, anche a carattere internazionale, creazione di siti web o altro).

L'associazione, intendendo operare quale ente non commerciale

(ai sensi del D.Lgs. 4.12.1997, n.460), non può esercitare, in via esclusiva o principale, attività commerciali.

PATRIMONIO E RENDICONTO ANNUALE

Art. 4) Il patrimonio dell'associazione è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;

b) dagli avanzi di gestione.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

a) dai versamenti effettuati dai soci;

b) dai redditi derivanti dal suo patrimonio;

c) dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

I contributi associativi (o quote associative) non sono trasferibili, neanche a causa di morte e non sono rivalutabili.

Art. 5) L'esercizio dell'associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio il consiglio direttivo deve redigere il rendiconto economico e finanziario annuale.

Il rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano diritto di intervenire all'assemblea.

Art. 6) All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, ri-

serve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

SOCI

Art. 7) Sono soci i soggetti la cui domanda di ammissione viene accettata dal consiglio direttivo, in considerazione della loro intenzione e possibilità di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il socio può recedere dall'associazione con dichiarazione comunicata per iscritto al consiglio direttivo.

Il recesso ha effetto dal secondo mese successivo a quello della comunicazione.

Il socio può essere escluso dall'associazione solo per gravi motivi e con delibera dell'assemblea.

Contro tale delibera, entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata, il socio può ricorrere all'arbitro di cui al successivo art. 19. Il ricorso sospende l'efficacia della delibera.

ASSEMBLEE

Art. 8) L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione.

Si applicano gli articoli 20 e 21 del codice civile.

I soci sono convocati in assemblea dal consiglio mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, nonché mediante

affissione nell'albo dell'associazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, dell'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno.

Art. 9) I soci possono farsi rappresentare da altri soci, anche se membri del consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e per le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

Art. 10) L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio; in mancanza dal vice presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio presidente.

Il presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Il libro dei verbali dell'assemblea è conservato presso la sede dell'associazione e i soci hanno diritto di prenderne visione ed estrarne copie, a loro spese.

Art. 11) I soci maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Ciascun socio ha un voto.

AMMINISTRAZIONE

Art. 12) L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo liberamente eletto dall'assemblea dei soci per la durata di tre anni; l'assemblea stabilisce di volta in volta il numero dei membri del consiglio stesso.

In caso di cessazione di un amministratore il consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Art. 13) Il consiglio, se non vi abbia provveduto l'assemblea dei soci, nomina nel proprio seno un presidente e un vice presidente.

Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio direttivo.

Art. 14) Il consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il consiglio è presieduto dal presidente; in sua assenza dal vice presidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del consiglio viene redatto su apposito libro il relativo verbale, che viene sottoscritto dal presidente e

da un altro amministratore.

Art. 15) Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni.

Art. 16) Il presidente rappresenta l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, e cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

In caso di impedimento del presidente i suoi poteri spettano al vice presidente. L'intervento del vice presidente costituisce prova per i terzi dell'impedimento del presidente.

REVISORI DEI CONTI

Art. 17) L'assemblea dei soci può eleggere annualmente un revisore dei conti, o un collegio di revisori dei conti, costituito da tre membri, che controlli la gestione dell'associazione.

I revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigono una relazione al rendiconto annuale, possono accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.

SCIoglimento

Art. 18) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato

dall'assemblea, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Il patrimonio dell'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23.12.1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CONTROVERSIE

Art. 19) Qualunque controversia suscettibile di definizione mediante arbitrato, tra soci o tra soci e associazione, relativa al presente contratto è rimessa al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Palermo.

L'arbitro giudica ritualmente e secondo diritto, con giudizio inappellabile.

NORME APPLICABILI

Art. 20) Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del codice civile relative alle associazioni e, in subordine, quelle relative alle società.

Firmato: GABRIELE CARAPEZZA FIGLIA - GIOVANNI CARAPEZZA FIGLIA
- PAOLINA TERMINI - SETTIMO TERMINI - P. DI SIMONE notaio